



Anno Prop. : 2014
Num. Prop. : 424

Determinazione n. 369 del 03/03/2014

OGGETTO: COMUNE DI MOMBAROCCIO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG IN LOC. MONTEMIELE E VILLAGRANDE

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12 - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -V.I.A.
-V.A.S. -AREEE PROTETTE
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Mombaroccio in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 85856 del 18/11/2013, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al vigente PRG in loc. Montemiele e Villagrande;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - *P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 12 - *P.O. Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali*;
3. A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Pesaro;
4. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
5. Marche Multiservizi S.p.a..

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 14387 del 28/02/2014, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““omissis

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *“per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6 le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Per ultimo, il comma 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. stabilisce che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame, dunque, rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art. 19, l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Con nota prot. 5615 del 07/11/2013, recante timbro di posta in arrivo in data 11/11/2013, acquisita agli atti con prot. 85856 del 18/11/2013, il Comune di Mombaroccio, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., in merito alla variante parziale al vigente PRG in loc. Montemiele e Villagrande.

Contestualmente alla suddetta istanza di verifica, ai fini della semplificazione e del coordinamento dei procedimenti, il Comune di Mombaroccio ha chiesto anche il parere di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 87725/2013 del 22/11/2013, ha comunicato all'autorità procedente il mancato avvio del procedimento per richiesta chiarimenti.

Il Comune di Mombaroccio, con successiva nota prot. 6039 del 29/11/2013, recante timbro di posta in arrivo del 02/12/2013, acquisita agli atti con prot. 92670 del 09/12/2013, ha trasmesso i chiarimenti richiesti ai fini dell'avvio della procedura di verifica da parte di questa Amministrazione Provinciale.

La documentazione trasmessa è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) Studio di screening per la valutazione di incidenza e copia della richiesta del Comune di Mombaroccio.
- 4) Nota integrativa prot. 6039 del 29/11/13;

L'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) individuati in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente nella procedura di verifica è il seguente:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - *P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 12 - *P.O. Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali*;
3. A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Pesaro;
4. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
5. Marche Multiservizi S.p.a..

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 93195/2013 del 10/12/2013, ha comunicato all'autorità procedente l'avvio del procedimento in oggetto.

Questa Amm.ne Provinciale in data 12/12/2013, con nota prot. 93389 del 12/12/2013, ha provveduto a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e di Valutazione di Incidenza.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio**, con nota prot. 4228 del 21/01/2014, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si rappresenta quanto segue.

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas a firma del Responsabile del Settore Tecnico Amministrativo del Comune di Mombarocci, geom. Stefano Corina, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Preso atto che:

La variante prevede la modifica della destinazione urbanistica di tre aree, come di seguito elencate:

- *Variante n. 1: Variazione di parte di zona “E” (zona agricola) in nuova zona di espansione in località Montemiele (aumento di 23 abitanti equivalenti).*

- Variante n. 2: Variazione di parte di zona F4 (attrezzature sportive) in nuova zona di completamento "B" con indice di fabbricabilità pari a 0,50 mc/mq, in località Villagrande (aumento di 23 abitanti equivalenti poiché si tratta di trasformazione di zone già urbanizzate con rapporto di abitanti equivalenti già individuati pari a 5).
- Variante n. 3: Variazione di parte di zona D1 (attività produttive di completamento) in una zona agricola "E" in località Villagrande (diminuzione di 10 abitanti equivalenti).

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

In linea generale, ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, si richiama l'art. 10 della L.R. 22/11 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico

Tale norma prevede per gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, la redazione di una "Verifica di compatibilità idraulica", a firma di un tecnico abilitato.

La norma contempla altresì, nel caso di incrementi della superficie impermeabilizzata, la previsione delle misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Quanto sopra secondo il comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011, fino all'approvazione della Delibera di Giunta Regionale di cui all'art. 10, comma 4 della norma medesima che stabilisce "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali".

Occorre inoltre evidenziare che nei casi in cui non sia possibile recapitare la acque provenienti dalle aree oggetto di trasformazione urbanistica (nere e/o bianche) verso corpi idrici recettori o collettori fognari pubblici; l'adozione di sistemi di drenaggio o d'infiltrazione facilitata per lo smaltimento delle acque, fermo restando l'obbligo di prevedere dispositivi di invarianza idraulica, è subordinata alla redazione di studi specifici con i quali siano dimostrate le condizioni di conservazione dell'equilibrio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico dell'ambito territoriale interessato.

Il progetto completo di calcoli idraulici del sistema drenante dovrà documentare la funzionalità del sistema per adeguati tempi di ritorno, in relazione alla permeabilità dei terreni e al livello piezometrico in sito.

Al fine di garantire l'efficienza nel tempo evitando impaludamenti, fenomeni d'instabilità e possibili danni a strutture ed infrastrutture limitrofe andrà predisposto, quale parte integrante del progetto esecutivo delle opere drenanti, uno specifico piano di manutenzione, con individuazione del soggetto che dovrà farsene carico.

Resta ferma la possibilità, nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio del parere di compatibilità sulle varianti in oggetto ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011, di imporre prescrizioni e/o limitazioni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche proposte, in base agli esiti dello studio geologico-geomorfologico-geotecnico e della documentazione di cui sopra."

2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 12 - P.O. Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali, con nota prot. 14008 del 26/02/2014, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ...

con la presente si evidenzia quanto segue:

- *le modifiche introdotte dalla variante ricadono solo parzialmente all'interno del Sito di Rete Natura ZPS IT5310027 “MOMBAROCCIO E BEATO SANTE”;*
- *l'area di previsione in località Montemiele, l'unica interna alla ZPS IT5310027 “MOMBAROCCIO E BEATO SANTE”, ha dimensioni contenute e risulta esterna, ma comunque prossima, ad habitat naturali prioritari come individuati nella Carta degli Habitat redatta dall'Università di Ancona su incarico della Regione Marche; tutte le altre previsioni sono ubicate a Villagrande, all'esterno del Sito Natura, e comportano una riduzione delle aree di previsione vigenti;*
- *seppure la realizzazione dell'intervento prefigurato dalla variante non comporti incrementi significativi dei carichi urbanistici esistenti, la variante non può comunque essere esclusa dalle procedure di Valutazione di Incidenza, non rientrando tra le tipologie esentate ai sensi delle Linee guida di cui alla DGR n. 220/2010 (paragrafo 4.5);*
- *le stesse linee guida prescrivono per i piani urbanistici comunali, diversamente che per i singoli progetti di intervento, l'espletamento di una procedura di Valutazione di incidenza appropriata;*
- *lo studio prodotto si configura ed è qualificato dallo stesso progettista, come Studio di Screening e non quale Studio di Valutazione di Incidenza propriamente detta.*

Per quanto sopra complessivamente evidenziato si comunica di non poter esprimere un parere in merito alla Valutazione di Incidenza inerente la variante in oggetto; considerato tuttavia che la sola previsione di Montemiele interviene sulla ZPS IT5310027, si ritiene che tale procedura potrà essere utilmente condotta in sede di definizione dell'eventuale Piano Attuativo del nuovo comparto a destinazione C2.”

3. **L'A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Pesaro**, con nota prot. 5443 del 30/01/2014, pervenuta tramite fax in data 31/01/2014 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 7829 del 04/02/2014, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... *questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere **esclusa dalla procedura di VAS.**”*

4. **L'A.A.T.O. N°1 - Marche Nord**, con nota prot. 119 del 13/02/2014, pervenuta tramite pec in data 14/02/2014 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 11070 del 17/02/2014, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... *questa AATO:*

- *valutato il contenuto della richiesta;*
- *consultato il programma degli interventi approvato dall'Assemblea ATO formata dai Sindaci dei comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Pesaro e Urbino e dal Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino;*
- *verificate le modifiche e/o integrazioni al programma degli interventi approvato dal Consiglio di Amministrazione di AATO;*
- *considerata la dotazione delle infrastrutture nel settore dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione);*

condivide le osservazioni e il parere espressi dal Gestore dei servizi idrici.”

5. **Marche Multiservizi S.p.a.**, con nota prot. 1038 del 22/01/2014, pervenuta in data 24/01/2014 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 6408 del 29/01/2014, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si esprime il contributo tecnico che segue:

Tutte le reti tecnologiche da realizzare avranno sviluppo sotterraneo mentre gli impianti di trattamento delle acque reflue, di nuova realizzazione o da potenziare perché già esistenti, saranno fuori terra o seminterrati.

VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG IN LOCALITÀ MONTEMIELE (VARIANTE 1)

Il nuovo insediamento residenziale “C2” prevede una potenzialità abitativa di 23 abitanti.

FORNITURA IDRICA

Per servire il nuovo comparto è necessario potenziare la rete distributiva esistente per un tratto di circa 400 metri.

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Località Montemiele non è servita da alcuna rete fognaria né da impianti di trattamento depurativo pubblici.

I nuovi interventi edilizi dovranno poter adottare sistemi di scarico alternativi tra quelli previsti dalle normative in vigore e rimarranno di proprietà e gestione privata.

FORNITURA GAS

L'area non è servita da alcuna rete pubblica.

VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG IN LOCALITÀ VILLAGRANDE (VARIANTE 2)

L'area oggetto di variante prevede una potenzialità abitativa pari a 23 abitanti.

FORNITURA IDRICA

Per la fornitura idrica è necessario potenziare la rete di distribuzione esistente lungo Via Villagrande fino alla condotta di prossima realizzazione lungo la stessa via che termina a monte di Via De Gasperi. L'area oggetto della “Variante 2” era già compresa nell'area F4 a destinazione “verde attrezzato per lo sport” (Area sportiva ubicata in Via Turlo) per la quale la scrivente ha espresso un parere con pari considerazioni tecniche (riferimento Marche multiservizi Prot. n. 2382 del 21/02/2012) in occasione della Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la variante parziale al PRG relativa all'area.

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

L'area dovrà dotarsi di un'impiantistica fognaria di tipologia separata; le acque meteoriche dovranno essere scaricate su un corso d'acqua naturale, mai in fogne nere o miste esistenti, le acque reflue dovranno essere recapitate al collettore pubblico lungo Via Villagrande che è ad una quota altimetricamente maggiore rispetto all'area di che trattasi.

Il depuratore in località Cairo, a cui è collegata la sopraccitata fogna pubblica, ha già raggiunto il limite della sua capacità lavorativa, pertanto nuove immissioni saranno possibili dopo l'adeguamento dell'impianto.

FORNITURA GAS

L'area di completamento sarà servita dalla condotta in media pressione di Via Villagrande.

VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG IN LOCALITÀ VILLAGRANDE (VARIANTE 3)

Nulla si rileva per l'area oggetto della “Variante 3”, compresa nella Zona industriale/artigianale di località Villagrande, in quanto viene stralciata dal PRG vigente.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in oggetto riguarda n.3 aree puntuali localizzate in diverse zone del territorio comunale di Mombaroccio:

- Variante n.1 - località Montemiele;
- Variante n.2 - località Villagrande;
- Variante n.3 - località Villagrande.

La **variante n. 3** consiste nella riduzione di un'area industriale produttiva di completamento (D1), mediante lo stralcio di una superficie di circa 7.500 mq, posta a margine della zona, che verrà destinata ad area agricola. Questa sottrazione di suolo edificabile verrà in parte utilizzata ai fini del principio di compensazione, previsto dalla L.R.22/11, per la successiva variante n.1.

La **variante n. 1**, infatti, prevede la trasformazione di un area agricola di circa 3.800 mq in nuova zona residenziale "C", in località Montemiele, utilizzando il principio di compensazione della suddetta Legge Regionale, ovvero del suo regolamento approvato con DGR 1156/2012. L'indice di fabbricabilità previsto è di 0,75 mc/mq, a cui corrisponde una volumetria di circa 2.850 mc e n. 24 abitanti insediabili.

L'area ricade all'interno dei seguenti vincoli e tutele ambientali:

- "Zona di Protezione Speciale" (ZPS07) (per la quale è stato richiesto il parere di valutazione di incidenza);
- tutela derivante dal PPAR denominata "Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale";

Per la **variante n.2** è necessario fare una breve premessa in quanto la medesima proposta di intervento era già stata valutata dalla scrivente autorità competente, nell'ambito di una recente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS conclusasi con un giudizio negativo (Determinazione Dirigenziale n. 1704 del 30/08/2013) per la scelta di localizzare un lotto residenziale a fianco di un campo da calcio, in base alle seguenti considerazioni:

"... nonostante la modesta entità dell'intervento in termini di edificabilità, si ritiene di esprimere alcune considerazioni di merito relative alla localizzazione del lotto.

Il lotto in esame pur trovandosi in una zona già dotata di infrastrutture e sottoservizi si trova in adiacenza ad un campo da calcio sportivo attrezzato. Si ritiene che la destinazione residenziale del nuovo lotto non sia compatibile con l'attrezzatura sportiva esistente che crea inevitabilmente problemi di inquinamento acustico e luminoso.

Inoltre, considerato il contesto ambientale in cui si trova inserito il lotto e non essendo contiguo ad aree edificate, determinerebbe un effetto di frammentazione urbana.

Naturalmente, considerata l'entità della variante, non si ritiene necessario assoggettarla a VAS, esprimendo già in questa fase un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale e urbanistica di tale previsione.

Il Comune di Mombaroccio, in risposta all'esito negativo sopra richiamato e nell'ambito del nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. in oggetto, ha chiesto il riesame della variante n.2 sulla base di alcune considerazioni, esposte nella relazione integrativa (prot. 6039 del 29/11/13).

L'intervento ripropone quindi il cambio di destinazione d'uso di un terreno 6.650 mq, posto su un crinale lungo la Strada Provinciale n.26, in adiacenza al campo da calcio di Via Turlo.

L'area, attualmente destinata a *verde attrezzato per lo sport* "F4" viene trasformata in *zona residenziale di completamento* "B", con un indice di fabbricabilità pari a 0,50 mc/mq che consentirebbe una volumetria di 3.325 mc, per 28 abitanti insediabili, facendo presumere che sia stato apportato un incremento significativo rispetto alla precedente proposta di variante, che indicava un numero di soli 5 abitanti.

Riguardo ai vincoli e alle tutele risulta che l'area è interessata marginalmente dalla fascia di rispetto stradale e dall'ambito di tutela del crinale.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Per quanto riguarda la **variante n. 3** non si può che esprimere una valutazione positiva in termini ambientali, dal momento che genera una riduzione della superficie di suolo edificabile destinato ad usi produttivi e artigianali, a vantaggio di quello agricolo.

Per quanto riguarda le altre due varianti, invece, è necessario fare alcune considerazioni specifiche.

Iniziando dalla **variante n. 1** è opportuno osservare che nonostante tale previsione sia stata introdotta senza incidere complessivamente sulla quantità di suolo edificabile del PRG, in ragione della riduzione attuata con la suddetta variante n.3, non può essere sottovalutata la qualità ambientale del contesto paesaggistico in cui si trova inserita e come si rapporta con esso. La nuova zona di espansione, infatti, si trova in un ambito classificato dal vigente PRG come "paesaggio agrario di interesse storico-ambientale" e all'interno di un sito di Rete Natura 2000, caratterizzato da *importanti formazioni di boschi di caducifoglie interrotti da aree coltivate a seminativo, oliveti e vigneti*. Il terreno oggetto di variante è caratterizzato da coltivi di piante erbacee in rotazione. Nei pressi dell'area sono presenti pochi edifici isolati, ben schermati dalla vegetazione interna ai lotti.

In relazione alla valenza ambientale e paesaggistica del sito si ritiene che la proposta avanzata non sia coerente con il contesto agricolo che la caratterizza. La scelta di prevedere una zona di espansione residenziale, di tipo C, contrasta con gli indirizzi del PTC e con i principi di uno sviluppo sostenibile in quanto isolata da un contesto urbano infrastrutturato.

Visto e considerato che a valle dell'area in oggetto sono presenti alcuni edifici residenziali ricadenti in area agricola, l'unica soluzione che potrebbe ritenersi valida è quella di ricondurre la variante al contestuale riconoscimento dei lotti relativi agli edifici contermini come zone di completamento soggetti a conservazione volumetrica.

In questo modo la proposta di variante, opportunamente ridimensionata, potrebbe essere individuata come zona di completamento (B) con un indice di edificabilità che consenta, al massimo, la realizzazione di due lotti residenziali.

Gli interventi edilizi dovranno essere coerenti con il tessuto edilizio circostante: il volume e la composizione architettonica dei manufatti dovranno assecondare la morfologia dei suoli evitando riporti che possano modificarne l'assetto. Gli interventi dovranno attenersi agli indirizzi previsti al paragrafo 4.1.1 dell'elaborato 4 del PTC riguardanti le nuove costruzioni in zone agricole.

Per quanto riguarda i parametri urbanistici ed edilizi si prescrive quanto segue

- indice fondiario non superiore a 0.6 mc/mq;

- altezza massima non superiore a n. 2 piani fuori terra.

Per quanto riguarda la **variante n. 2** si prende atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione Comunale in relazione all'interesse pubblico che coinvolge tale previsione, demandando alla stessa la responsabilità delle proprie scelte urbanistiche.

5. CONCLUSIONI

In base a quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4) riguardanti la variante n. 2.**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

omissis””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

1) Di escludere, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente del Comune di MOMBAROCCIO indicata in oggetto, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

- **Il Comune dovrà conformarsi ai pareri espressi dagli SCA ed alle prescrizioni formulate dallo scrivente Servizio, contenuti rispettivamente ai paragrafi 2) e 4) del parere istruttorio prot. 14387 del 28/02/2014 sopra riportato.**

2) Di stabilire le indicazioni seguenti:

- Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92

e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di MOMBAROCCIO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 4) Di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
 - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - *P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
 - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 12 - *P.O. Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali*;
 - A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Pesaro;
 - A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
 - Marche Multiservizi S.p.a..
- 5) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 9) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/ed
141URBA\1421VAS\13VAS\13ME10305.doc

Il Dirigente BARTOLI MAURIZIO
(sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI MOMBAROCCIO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG IN LOC. MONTEMIELE E VILLAGRANDE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 424 / 2014

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 28/02/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma _____ --
